

Consiglio straordinario
della Provincia di Bologna
20 Gennaio 2014

DDL cd “Delrio” - AC 1542; AS 1212

**Disposizioni sulle Città metropolitane,
sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni**

*approvato alla Camera dei Deputati il 21 dicembre 2013 e in discussione
presso il Senato della Repubblica*

DISPOSIZIONI GENERALI

La norma ha come oggetto il ridisegno degli enti di area vasta (Province e Città metropolitane). Detta inoltre disposizioni sulle unioni di Comuni e sulle fusioni.

1) Città metropolitane: enti territoriali di area vasta con la seguente missione istituzionale:

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano
- promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione
- cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.

2) Province: enti territoriali di area vasta con specifiche funzioni indicate dalla legge

OSSERVAZIONI

- La legge di stabilità 2014 (legge 147/13, articolo 1, commi 325 e 441) ha riproposto la proroga dei commissariamenti e il commissariamento delle Province i cui organi elettivi scadono entro il 30 giugno 2014, impedendo in questo modo la rielezione degli organi di governo delle Province da parte dei cittadini nelle elezioni amministrative del 2014. Queste disposizioni normative sono di dubbia legittimità poiché sono in contrasto con le previsioni del TUEL in materia di commissariamenti e con le disposizioni costituzionali a tutela della natura democratica delle istituzioni della Repubblica.
- La riforma investe il tema degli enti locali in modo parziale.
- Attualmente sono depositati in Parlamento:
 - il disegno di revisione costituzionale sull'abrogazione delle Province presentato dal Governo
 - la Relazione della Commissione per le riforme costituzionali che riprende e ribadisce il tema dell'abrogazione delle Province.

CITTÀ METROPOLITANE

Tre tipi

1) Obbligatorie

Nove Città metropolitane nelle Regioni a Statuto ordinario: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria

2) Facoltative

In ogni provincia con popolazione superiore a 1 mil. di abitanti ovvero due province con popolazione complessivamente pari a non meno di 1,5 mil. di abitanti, secondo la procedura di cui all'articolo 133 Cost. su iniziativa dei Comuni.

3) Speciali

Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia possono istituire altre tre Città metropolitane nei capoluoghi di ciascuna di esse ovvero in altre e ulteriori aree metropolitane già individuate da queste stesse Regioni con propria legge

In altra norma successiva è disciplinata **Roma capitale**, alla quale si applicano tuttavia le principali disposizioni sulle Città metropolitane

OSSERVAZIONI

Fino a 21 possibili Città metropolitane

CITTÀ METROPOLITANE ELEMENTI FONDAMENTALI

Territorio

Il territorio metropolitano coincide con quello provinciale salva la possibilità di non aderire da parte di Comuni di quel territorio ovvero di farne parte per i Comuni di province limitrofe secondo la procedura dell'art. 133 Cost.

Organi, composizione, modalità di elezione

Il **Sindaco metropolitano** è il Sindaco del Comune capoluogo, rappresenta l'ente e sovrintende al funzionamento degli uffici; presiede il Consiglio e la Conferenza.

Il **Consiglio metropolitano** è organo di indirizzo e controllo, è costituito da 24, 18 o 14 membri in base alla popolazione (>3 mil.; >800.000; < 800.000)

La **Conferenza metropolitana** è formata da tutti i Sindaci, è organo propositivo e consultivo. Approva lo Statuto con i voti che rappresentano sia un terzo dei Comuni sia la maggioranza della popolazione residente; rende inoltre parere preventivo al bilancio con i medesimi quorum.

Organi eventuali

Il Sindaco ha la possibilità di nominare un vicesindaco tra i Consiglieri e dei consiglieri delegati per specifiche funzioni.

CITTÀ METROPOLITANE

Elementi fondamentali

Il Consiglio è organo di rappresentanza indiretta e viene eletto con sistemi di secondo grado. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai Sindaci e ai consiglieri dei Comuni dell'area metropolitana. Il sistema elettorale è ponderato in base alla popolazione del Comune di appartenenza dell'amministratore "elettore". Le liste concorrenti sono composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio dura in carica 5 anni: comunque in caso di rinnovo del Consiglio del Comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro 60 giorni dalla proclamazione del nuovo Sindaco dello stesso Comune.

I seggi che si rendono vacanti anche per cessazione della carica comunale sono ricoperti da chi nella stessa lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale.

CITTÀ METROPOLITANE

Elementi fondamentali

I sistemi elettivi a suffragio universale e a rappresentanza diretta sono ammessi in due ipotesi:

a) Articolazione in Comuni del Comune capoluogo

La procedura per l'articolazione del Comune capoluogo prevede la deliberazione del consiglio comunale (adottata da 2/3 dei Consiglieri), un referendum tra i cittadini di tutta l'area metropolitana e l'istituzione - con legge regionale - di nuovi Comuni in cui si articola il Comune capoluogo.

Tutta la procedura deve essere completata inoltre prima dell'indizione delle elezioni metropolitane.

CITTÀ METROPOLITANE

Elementi fondamentali

b) Nelle aree metropolitane con pop. >3 mil. è condizione necessaria e sufficiente, per introdurre - con lo Statuto - sistemi elettivi a suffragio universale e a rappresentanza diretta, l'istituzione di zone omogenee nell'area metropolitana (circondari?) e zone amministrativamente autonome (quartieri?) nel Comune capoluogo.

Per entrambi i casi occorre l'approvazione da parte dello Stato di una normativa contenente la disciplina elettorale

.

OSSERVAZIONI

I sistemi elettorali di secondo grado:

- Costituzionalità
- Fattore popolazione
- Articolazione del Comune capoluogo

CITTÀ METROPOLITANE PROCEDIMENTO ISTITUTIVO

Prima fase

Coabitazione della Provincia e della Città Metropolitana e dei loro organi

La fase ha inizio con l'istituzione formale della Città Metropolitana (dal giorno di entrata in vigore della legge) fino al 1 luglio 2014 (quando cessano gli organi provinciali)

La Provincia, la C.M. e i loro organi in questa fase convivono: la Provincia esercita tramite i suoi organi di governo - prorogati di diritto al 1 luglio 2014 - le funzioni provinciali

Si avvia contemporaneamente l'iter costitutivo

CITTÀ METROPOLITANE PROCEDIMENTO ISTITUTIVO

Prima fase

L'iter è gestito da due organi metropolitani provvisori e con funzioni solo di carattere costituente:

- **Il Comitato istitutivo:** Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco del Comune capoluogo (o loro delegati), altro Sindaco eletto dall'Assemblea dei Sindaci dell'area metropolitana convocata e presieduta dal Sindaco del capoluogo, entro 30 giorni dall'istituzione formale della C.M.. Il Comitato è presieduto dal Sindaco del Comune capoluogo. Lavora fino al 1 luglio '14 per produrre proposte di atti e studi in ordine al trasferimento di personale, funzioni e altre risorse dalla Provincia alla C.M..
- **La Conferenza statutaria:** eletta in conformità al sistema elettorale di secondo grado previsto per il Consiglio metropolitano, cioè da e tra tutti i sindaci e i consiglieri dei Comuni, che hanno aderito alla C.M. Tale elezione avviene contestualmente all'elezione del quarto membro del comitato istitutivo di cui sopra. E' composta da 24, 18 o 14 membri in base alla popolazione dell'area metropolitana (per Bologna 18). Lavora fino al 30 giugno '14 per produrre una proposta di Statuto o altri prodotti intermedi.

Entrambi gli organi sono supportati dagli uffici provinciali.

CITTÀ METROPOLITANE

PROCEDIMENTO ISTITUTIVO

Prima fase

Statuto

Nello Statuto sono disciplinate oltre ai contenuti obbligatori previsti dal Tuel:

- l'organizzazione dell'ente
- la competenza degli organi
- gli strumenti di coordinamento del governo metropolitano
- i rapporti fra Comuni e C.M. ed in particolare forme di organizzazione comuni per l'esercizio delle funzioni
- il possibile avvalimento delle strutture metropolitane da parte dei Comuni
- la possibile delega di funzioni comunali alla C.M.
- la possibile delega di funzioni metropolitane ai Comuni
- l'eventuale istituzione di zone omogenee - d'intesa con la Regione -, in aree connotate da specificità territoriali, con organismi di coordinamento e collegamento con gli organi metropolitani e funzioni delegate dalla C.M. senza maggiori oneri finanziari
- le modalità di eventuali accordi con Comuni non ricompresi

OSSERVAZIONI

- Ad oggi è incerta la data dell'elezione degli organi costituenti
- Tempi incongrui per la redazione di una carta statutaria dai contenuti tecnicamente e politicamente complessi
- Non definita la sede legale del nuovo ente o perlomeno degli organi costituenti nella prima fase

CITTÀ METROPOLITANE PROCEDIMENTO ISTITUTIVO

Seconda fase

Coabitazione della Provincia e della Città metropolitana

Dal 1 luglio 2014 al 30 settembre 2014. Differisce dalla precedente per l'assenza degli organi provinciali. La Conferenza statutaria termina improrogabilmente il suo compito il 30/6/14 (ma la legge non dice che decade) e il Comitato termina il suo compito l'1/7/14.

Non è chiara la competenza in ordine all'esercizio delle funzioni della Provincia, poiché testualmente la legge recita: “...*Dal 1 luglio 2014 fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'eventuale dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il Comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della Provincia e il Sindaco assume la rappresentanza legale dell'ente*”. Per la relazione tecnica al disegno di legge dell'ufficio studi del Senato, il Comitato assumerebbe i compiti di gestione della Provincia: tale affermazione non è tuttavia motivata in termini linguistici e giuridici.

OSSERVAZIONI

Vacatio gestionis di tre mesi delle funzioni della Provincia

CITTÀ METROPOLITANE PROCEDIMENTO ISTITUTIVO

Terza fase

Successione alla Provincia della Città metropolitana

Avviene il 30 settembre 2014: la Provincia è soppressa e subentra la C.M.

Il Comitato istitutivo indice le elezioni del Consiglio metropolitano da svolgere entro il 1 novembre 2014 e poi cessa ogni attività.

Il Sindaco del Comune capoluogo esercita le funzioni degli organi metropolitani fino al 1 novembre 2014. Dopo l'insediamento del Consiglio esercita solo quelle di sindaco metropolitano.

CITTÀ METROPOLITANE PROCEDIMENTO ISTITUTIVO

Terza fase

Il Consiglio insediato ha due mesi per adottare lo Statuto definitivo. Lo Statuto è approvato dalla Conferenza metropolitana, con i voti di 1/3 dei Comuni (19), che rappresentino anche la maggioranza della popolazione metropolitana. In caso contrario scatta il potere sostitutivo del Governo.

Solo con l'approvazione dello Statuto la C.M. inizia a svolgere le proprie funzioni.

Fino all'approvazione dello Statuto metropolitano si applica quello della Provincia.

Se lo Statuto approvato lo prevede e si è concluso il procedimento di articolazione del Comune capoluogo, nelle elezioni successive (Bologna: 2016) si può effettuare l'elezione diretta degli organi.

OSSERVAZIONI

- Problematicità di carattere amministrativo nell'applicazione dello Statuto della Provincia alla C.M. nel periodo transitorio, stante la natura diversa dei due Enti
- Totale carenza regolamentare

CITTÀ METROPOLITANE

PROCEDIMENTO ISTITUTIVO

Quarta fase – EVENTUALE

Uscita dei Comuni dall'area metropolitana

A due o più Comuni confinanti tra loro è data la possibilità deliberare in Consiglio, a maggioranza assoluta, la non adesione alla C.M., solo nel termine ricompreso dal 1 luglio al 30 settembre 2014 se:

- rappresentano 1/3 dei Comuni dell'area metropolitana o in alternativa
- rappresentano 1/3 della popolazione dell'area metropolitana

Il territorio dei Comuni non aderenti (in qualsiasi zona dell'area metropolitana) e' governato da una Provincia transitoria (omonima) presieduta - in qualità di commissario - dal Presidente della Provincia o dal commissario uscente, fino a legge istitutiva della nuova Provincia di cui all'articolo 133 C.

I costi commissariali per questa Provincia transitoria si ripartiscono fra i Comuni interessati

Tale Provincia transitoria si accorda con la C.M. per avvalersi delle sue risorse, del personale e degli uffici fino alla legge istitutiva di una nuova Provincia. In seguito a tale legge con decreto interministeriale si dispone la ripartizione delle risorse fra i due enti (Provincia e C.M.) e l'insediamento dei nuovi organi provinciali, come previsti dalla riforma contenuta nella presente legge. Per le funzioni di amministrazione e controllo la nuova Provincia si avvale in ogni tempo degli uffici della C.M.

OSSERVAZIONI

- Previsione di un possibile Ente aggiuntivo
- Livelli di governo Bologna

2013	2014
60 Comuni (el. diretta)	56 Comuni (el. diretta)
Unioni di Comuni (el. indiretta)	Unioni di Comuni (el. indiretta) operanti in 7 ambiti territoriali ottimali più il Comune di Bologna
Provincia (el. diretta)	Città metropolitana (el. indiretta) ed eventuale Provincia (el. indiretta)

- Parere negativo della Corte dei Conti

CITTÀ METROPOLITANE

LE FUNZIONI - 3 tipi

1) Fondamentali

A loro volta queste funzioni si dividono in due classi:

- **Fondamentali tipiche delle Città metropolitane:**
 - Piano strategico metropolitano
 - Servizi pubblici: coordinamento e organizzazione
 - Pianificazione territoriale generale
 - Mobilità e viabilità
 - Sviluppo economico e sociale
 - E-government metropolitano
- **Fondamentali delle nuove Province, assegnate anche alle Città metropolitane**
 - Piano territoriale di coordinamento
 - Valorizzazione dell'ambiente
 - Pianificazione trasporto pubblico
 - Trasporti privati
 - Strade provinciali
 - Rete scolastica
 - Elaborazione dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

2) Conferite dai Comuni

3) Conferite dallo Stato e dalle Regioni (si auspica che ciò avvenga nell'ambito del processo di riordino delle funzioni provinciali - vedi in seguito)

OSSERVAZIONI

- Duplicazioni funzioni metropolitane e provinciali (es. Pianificazione territoriale generale e di coordinamento)
- **Il procedimento di riordino** complessivo delle funzioni provinciali conferite dallo Stato e dalle Regioni (*vedi di seguito*) è previsto in sei mesi, dall'entrata in vigore della legge con questi passaggi fondamentali:
 - Accordo in Conferenza unificata sulle funzioni
 - Dpcm sul trasferimento delle risorse e del personale
 - Attuazione regionale con legge regionale

Entro un anno è previsto un Decreto legislativo di “coordinamento normativo”.

Tempi non plausibili: per esempio i trasferimenti stabiliti dalla legge cd “Bassanini” nelle regioni più “virtuose” si sono completati in quattro anni, fatti salvi i ricorsi amministrativi e il contenzioso sindacale.

CITTÀ METROPOLITANE LE RISORSE

- Il patrimonio, il personale e i beni strumentali della Provincia spettano alla Città metropolitana.
- Il personale mantiene il trattamento economico in godimento, fino a nuova tornata contrattuale.
- La Città metropolitana subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della Provincia.
- Dall'attuazione del disegno di legge non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica

SINTESI

Dalla **Mappatura delle attività della Provincia di Bologna** emergono 175 attività di line effettivamente svolte.

Il governo unitario di tali attività è oggi di competenza di organi direttamente rappresentativi della comunità amministrata e adeguati in termini di composizione e ripartizione delle competenze (Presidente, Giunta, 36 Consiglieri, 7 Commissioni).

SINTESI

La Città Metropolitana di Bologna che verrà:

- Svolgerà funzioni fondamentali di carattere certamente più strategico, con la possibilità per Stato, Regione e Comuni di assegnare ulteriori funzioni
- il governo di tali funzioni sarà assegnato automaticamente al sindaco del Comune capoluogo e ad un Consiglio di 18 membri, eletti tra i sindaci e i consiglieri con voto ponderato
- i membri degli organi (Consiglio e Conferenza) saranno caratterizzati dalla possibile compresenza di più incarichi (sindaco o consigliere comunale, presidente o consigliere dell'unione di appartenenza, consigliere metropolitano, consigliere metropolitano delegato, membro di altri organismi di area vasta: Ctss, Atesir...)
- tali amministratori svolgeranno a titolo gratuito l'incarico metropolitano
- avranno a disposizione le risorse umane e finanziarie della “vecchia” Provincia, salvo diversa allocazione delle funzioni attualmente conferite da Stato e Regioni
- sarà gravata dagli oneri di bilancio e dal patto di stabilità del "vecchio" Ente

Il risparmio complessivo dalla soppressione degli attuali organi di governo della Provincia di Bologna è pari a circa **1,6** milioni di euro, a fronte di un bilancio complessivo di circa Euro **262** milioni previsti in spesa per il 2014.

Non sono presi in considerazione i costi dei processi costituenti.

NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Si riportano i contenuti più significativi:

- Alle **Città metropolitane** e alle nuove Province sono assegnati i medesimi obblighi di finanza pubblica che erano stabiliti per le Province.
- Le **disposizioni di legge** che prevedono obbligatoriamente il livello di **area vasta provinciale** per le amministrazioni statali (es. Uffici territoriali di governo...) sono abrogate.
- Dall'attuazione delle legge **non devono derivare nuovi oneri.**
- **L'entrata in vigore è prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione.**

Norme finali ed entrata in vigore

OSSERVAZIONI

- Parere corte dei conti

LE “NUOVE” PROVINCE

Definizione

Viene individuata la missione delle Province rinviando soltanto ad un elenco di funzioni fondamentali (fortemente ridotte rispetto a quelle attuali)

Sono escluse dalla disciplina le Province autonome di Trento e Bolzano

Sono dettate specifiche disposizioni in materia di Province con territorio interamente montano ovvero confinanti con altri Stati

LE “NUOVE” PROVINCE

Organi

- Il **Presidente** rappresenta l'ente, sovrintende gli uffici e i servizi provinciali, presiede Consiglio e Assemblea
- il **Consiglio** è l'organo di indirizzo e controllo
- l'**Assemblea** è organo consultivo e propositivo nonché di controllo (in particolare rende parere preventivo al bilancio e approva lo Statuto con maggioranze qualificate in base ai Comuni e alla popolazione rappresentata)

Organi facoltativi:

il **Vicepresidente** e i **Consiglieri delegati**, nominati dal Presidente

Gli incarichi di Presidente e di membro degli altri organi provinciali sono a titolo gratuito.

Le Province montane o confinanti con altri Stati possono istituire zone omogenee.

PROVINCE

SISTEMA ELETTORALE

Il **Presidente della Provincia** è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali della Provincia.

- Sono eleggibili tutti i Sindaci del territorio il cui mandato non scada nei diciotto mesi successivi alla data delle elezioni.
- Il voto è ponderato in base alla popolazione.
- Il Presidente dura in carica 4 anni.

Il **Consiglio** è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni ricompresi nella provincia con un sistema di elezione indiretta analogo a quello previsto per la Città metropolitana.

- Elettorato passivo spetta ai Sindaci e ai Consiglieri dei Comuni.
- I componenti sono sedici, dodici e dieci a seconda della popolazione provinciale. (>700.000, <=700.000 >=300.000, <300.000 ab).
- Il Consiglio dura in carica due anni

OSSERVAZIONI

- Incongruenza di profilo tra Sindaco metropolitano e Presidente della Provincia
- Elezioni di secondo grado
- Non si comprende la durata del Consiglio pari ad anni due rispetto a quella del Presidente pari ad anni quattro
- Parere negativo della Corte dei conti

PROCEDIMENTO ISTITUTIVO DELLE NUOVE PROVINCE

Il **Presidente** o il Commissario in carica convoca l'Assemblea dei Sindaci per l'elezione del Presidente e indice l'elezione del Consiglio.

Le elezioni si svolgono nelle Province in scadenza:

- ove vi sia uno o più Comuni che devono rinnovare gli organi nel 2014, entro 30 giorni dalle elezioni amministrative comunali (o dall'eventuale turno di ballottaggio)
- **in ogni altro caso** entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli organi provinciali ovvero altra causa di decadenza o scioglimento anticipato

PROVINCE LE FUNZIONI

Sono funzioni fondamentali delle Province:

- Piano territoriale di coordinamento
- Valorizzazione dell'ambiente
- Pianificazione trasporto pubblico
- Trasporti privati
- Strade provinciali
- Rete scolastica
- Elaborazione dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- Edilizia scolastica (di secondo grado), se d'intesa con i Comuni

Per le Province montane e confinanti con altri stati:

- Sviluppo strategico del territorio
- Relazioni istituzionali con altri enti a vocazione montana

IL PROCEDIMENTO DI RIORDINO delle funzioni provinciali

Tutte le funzioni svolte dalla Provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge, diverse da quelle sopra elencate sono oggetto di una complessa procedura di riordino volta ad una loro diversa allocazione, sulla base dei seguenti principi fondamentali:

- individuazione per ogni funzione dell'ambito ottimale di esercizio
- efficacia dello svolgimento da parte dei Comuni
- sussistenza di riconosciute esigenze di unitarietà
- avvalimenti e deleghe di esercizio mediante convenzioni e intese
- esercizio associato anche con autonomie funzionali

IL PROCEDIMENTO DI RIORDINO

Relativamente alle funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica attribuite ad enti o agenzie di ambito provinciale o sub provinciale si applicano i seguenti criteri:

- sono soppressi tali enti e agenzie
- le funzioni sono trasferite alle “nuove” Province
- le Regioni sono incentivate ad adottare leggi che attuino i due punti precedenti perché sono previste con successivo regolamento interministeriale apposite misure premiali

IL PROCEDIMENTO DI RIORDINO

Fasi

Termine di conclusione complessivo: 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Previste quattro fasi.

1) Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, Stato e Regioni - con accordo in Conferenza unificata - e sentite le organizzazioni sindacali, procedono all'allocazione delle funzioni provinciali non contenute nell'elenco di cui sopra, secondo i principi suddetti.

IL PROCEDIMENTO DI RIORDINO

2) Entro gli stessi 3 mesi, viene adottato un Regolamento governativo (DPCM) per il trasferimento delle risorse provinciali agli enti che svolgeranno le funzioni prima svolte dalle Province.

Tale DPCM comunque deve prevedere:

- la garanzia dei rapporti di lavoro - a tempo indeterminato e tempo determinato fino alla scadenza prevista - dei dipendenti provinciali;
- le risorse finanziarie delle Province da trasferire agli enti subentranti.

Tale decreto dispone, in particolare anche in caso di mancato accordo di cui al punto 1, delle funzioni precedentemente conferite alle Province di competenza statale.

IL PROCEDIMENTO DI RIORDINO

3) **Entro 6 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a dare attuazione dell'accordo di cui al punto 1;

Il riordino avviene sulla base dei seguenti principi:

- il personale trasferito manterrà il trattamento economico fondamentale e accessorio nonché l'anzianità di servizio maturata. Le voci fisse e variabili del trattamento accessorio saranno finanziate con specifici fondi istituiti negli enti di destinazione con risorse provinciali.
- il suddetto trasferimento di personale, risorse e funzioni non rileva ai fini del calcolo del rispetto del patto di stabilità ovvero altro inadempimento di carattere economico finanziario stabilito dalla legge per gli enti subentranti.

IL PROCEDIMENTO DI RIORDINO

4) **Entro 1 anno** dal DPCM di cui al punto 2, il Governo adotta **un Decreto legislativo** che disciplini in modo coordinato le norme di riordino della presente legge e la legge sul federalismo fiscale (n. 42 del 2009) e tenendo conto del principio del parallelismo tra funzioni trasferite e risorse.

Osservazioni

- Assenza di funzioni provinciali oggi svolte
- Poca “nitidezza” del contenuto della funzione assegnata

LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

E' costituita da Roma capitale e dai Comuni che con legge dello Stato e su loro iniziativa - ai sensi del 133 Cost. - saranno individuati.

La Città metropolitana subentra alla Provincia di Roma relativamente al territorio dei Comuni aderenti.

Per gli altri Comuni resta in funzione la Provincia di Roma disciplinata in base alle nuove norme sulle Province.

UNIONI E FUSIONI DI COMUNI

Si modifica la normativa vigente in materia di:

- **Unioni di Comuni**
- **Esercizio associato di funzioni amministrative**
- **Composizione dei Consigli dei piccoli Comuni**
- **Fusioni di Comuni**

UNIONI DI COMUNI

Per le unioni di Comuni l'articolo 32 del Tuel viene integrato con le seguenti disposizioni:

- all'unione viene riconosciuta la potestà statutaria. Lo Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni interessati. Le modifiche successive dal Consiglio dell'unione;
- il Consiglio dell'unione è organo di secondo livello, eletto dai Consigli Comunali fra i propri componenti. Rappresenta tutti i Comuni e le minoranze politiche presenti nei Comuni;
- lo Statuto rispetta la legislazione regionale in termini di soglia demografica minima dell'unione e di ambito territoriale previsto;
- possono essere svolte in forma associata presso l'unione anche le seguenti funzioni di competenza dei Comuni costituenti l'unione: responsabile anticorruzione, trasparenza, revisione dei conti ed infine funzioni di valutazione e controllo di gestione.

ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI

Per ciò che concerne l'**esercizio associato delle funzioni fondamentali** dei Comuni rimane confermato il comma 28 dell'articolo 14 del D.L. 78/2010, come convertito, il quale prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (3.000 se zone montane) debbano costituire un'unione di Comuni per l'esercizio delle funzioni fondamentali (elencate al comma 27, escluse le funzioni indicate dalla lettera f: anagrafe, stato civile, liste elettorali). In alternativa sono ammesse convenzioni fra Comuni.

Il disegno di legge rivede il limite demografico minimo delle Unioni: 10.000 abitanti ovvero 3.000 in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane (in tale ultimo caso devono però essere presenti almeno tre Comuni).

Il limite è derogabile dalla Regione in ragione di particolari condizioni territoriali.

Il limite non si applica alle unioni già costituite.

ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI

Fissata al **1 gennaio 2013** l'attribuzione delle prime tre funzioni fondamentali all'unione.

Fissata al **30 giugno 2014** l'attribuzione di ulteriori tre funzioni fondamentali e al **31 dicembre 2014** l'attribuzione di tutte le restanti funzioni.

Restano ferme le disposizioni regionali in materia di definizione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni comunali e dunque, per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna, la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21.

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DEI PICCOLI COMUNI

La composizione dei Consigli dei piccoli comuni viene variata rispetto all'articolo 16 comma 17 del d.l. 138/2011 che prevedeva:

- a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
- c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
- d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DEI PICCOLI COMUNI

Con la modifica contenuta nel disegno di legge:

- a) per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 10 Consiglieri e il numero massimo degli Assessori è stabilito in due;
- b) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 12 Consiglieri ed il numero massimo di Assessori è stabilito in quattro.

Per **le fusioni** di Comuni il disegno di legge detta infine norme incentivanti senza prevedere tuttavia alcun specifico dovere in tal senso. Si dettano infine nuove norme sulla procedura di fusione.